

Corso di formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Preposti

21 gennaio 2026

Anna Morabito



**Politecnico
di Torino**

Argomenti del corso

1. LA VIGILANZA E LE SANZIONI

- Competenze in materia di prevenzione
- La polizia giudiziaria
- L'azione di vigilanza (ASL Spresal e INL)
- Le sanzioni e il loro iter procedurale
- E in caso di infortunio o malattia professionale?

2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

3. IL RISCHIO DA INTERFERENZE E I DUVRI

4. VALUTAZIONE RISCHI, CHECK LIST, MATERIALE SUL SITO ...

Competenze in materia di prevenzione

Alcuni settori «di nicchia» hanno norme e/o Enti di controllo specifici:

- ✓ cave e miniere: Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 e controllo realizzato dalla Polizia Mineraria regionale;
- ✓ attività marittime, portuali e aeroportuali: svariate normative specifiche e controllo realizzato dagli USMAF - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute;
- ✓ ambito dell'Amministrazione della Giustizia: svariate normative specifiche e controllo realizzato dal VISAG - Vigilanza Igiene e Sicurezza Amministrazione della Giustizia appartenente all'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia per tribunali, procure, giudici di pace, archivi notarili, istituti penitenziari.



“Polizia Mineraria” Bilancio attività di controllo e vigilanza 2001 - 2014

Giornata di studio ed approfondimento dal tema “
L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)
nell'ambito delle attività estrattive e negli impianti di
frantumazione, lavaggio, vagliatura

AREA sviluppo sostenibile e pianifica
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Uff
Polizia Mineraria
Dirigente Dott.ssa Paola Me
Responsabile Ufficio Geom. Raffae




Ministero della Giustizia

E le università?

Le università sono dotate di una normativa dedicata (D.M. 363/98),
ma non di un Ente di controllo specifico.

Competenze in materia di prevenzione



La legge quadro 833 del 1978 - Istituzione del servizio sanitario nazionale **asigna alle Regioni la programmazione e il coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.**

Le competenze in materia d'igiene e sicurezza passano dall'Ispettorato del Lavoro alle neonate strutture delle Unità Sanitarie Locali (oggi trasformate in aziende), dedicate alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le **Aziende Sanitarie Locali** esplicano funzioni di **ispezione e vigilanza primaria** con competenza generale sul rispetto della normativa che tutela la sicurezza e salute dei lavoratori in tutti i settori privati e pubblici, oltre che **le indagini di polizia giudiziaria sulle malattie professionali e sugli infortuni**, attivate d'ufficio o delegate dal magistrato inquirente.

Competenze in materia di prevenzione




L'ARPA, attraverso la **Struttura Verifiche impiantistiche**, svolge le verifiche periodiche ex art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08 su una serie di attrezzature e impianti critici, ad esempio:

- **Impianti elettrici di messa a terra** e da utilizzare nei luoghi con pericolo di esplosione
- **Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche**

La **Struttura di Igiene Industriale** si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro ed affronta problemi correlati ai rischi di natura chimica, fisica e biologica. Interviene su richiesta delle ASL, ossia dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPreSAL), oppure su richiesta della Procura della Repubblica.

Competenze in materia di prevenzione



La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta, per quanto di specifica competenza, dal **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** (Art. 13 comma 1 D. Lgs. 81/08).

Ogni disposizione concernente **aspetti di prevenzione incendi**, sia per l'attività di disciplina che di **controllo**, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del **Dipartimento dei Vigili del Fuoco** (Art. 46 comma 6 D. Lgs. 81/08).

Competenze in materia di prevenzione



Le **Direzioni Territoriali del Lavoro** (DTL) del Ministero del Lavoro hanno poteri ispettivi e di vigilanza in materia di regolarità dei rapporti di lavoro e di rispetto della normativa di salute e sicurezza.

Il personale di vigilanza dell'**INPS** e dell'**INAIL** ha poteri limitati all'ambito dei controlli circa la regolarità contributiva e assicurativa e circa la verifica in materia previdenziale.

DTL, INPS e INAIL sono stati uniti in un unico Ispettorato Nazionale dalla Legge 183/2014 (Jobs act).

Novità Legge n. 215 del 17/12/2021 (conversione in legge del D.L. n. 146 del 21/10/2021)

D.Lgs. 81/08 Articolo 13: Vigilanza – OLD –

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]**
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile [...]
 - b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto [...]

D.Lgs. 81/08 Articolo 13: Vigilanza – NEW –

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, [...]**
2. **COMMA ABROGATO**

«La riorganizzazione della vigilanza sui luoghi di lavoro ad opera del decreto fiscale ha ridisegnato gli asset originari, attribuendo un nuovo ruolo all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, chiamato a vigilare sulla generalità dei luoghi di lavoro al pari delle ASL»

Raffaele Guariniello

Competenze in materia di prevenzione



- **Questi Enti contribuiscono alla prevenzione negli ambienti di lavoro**
- Il personale degli Enti **SPRESAL**, **VVF** e **INL** svolgono anche attività diretta di vigilanza (art. 13-Vigilanza D.Lgs. 81/08), per quanto di specifica competenza (Spresal e INL con competenza totale, VVF se rilevano qualcosa di cui non sono competenti possono comunque informare gli altri Enti)
- Il personale di questi Enti, durante l'attività ispettiva, riveste il **ruolo di Ispettore e nella quasi totalità dei casi ha la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) di nomina prefettizia**
- Il personale **ARPA** riveste il ruolo di UPG per quanto riguarda i **reati ambientali** e non di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di individuazione di problematiche di S&H può comunque riferire a ASL SPresAL

Polizia Giudiziaria

Definizione e finalità

Non indica un corpo specifico (come Polizia di Stato), ma una funzione dello Stato. Questa funzione serve a garantire che l'azione penale possa essere esercitata:

- cioè raccogliere prove, accertare reati, identificare responsabili, in modo che il Pubblico Ministero possa avviare il processo.

Sono Ufficiali (o agenti) di Polizia Giudiziaria gli appartenenti alla polizia di Stato, ai carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia penitenziaria.

Leggi e regolamenti possono estendere le attribuzioni di Ufficiale o Agente di P.G. ad ulteriori soggetti, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, (come ad esempio i tecnici SPresAL, INL, VVF, ecc.) **quando operanti in servizi con compiti ispettivi e di vigilanza.**



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

L'azione di vigilanza preventiva sul rispetto della applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro rientra fra le attività amministrative ASL SPRESAL e INL.


L'azione di vigilanza può essere programmata o estemporanea (potere di iniziativa in capo al singolo operatore di vigilanza, ove se ne presenti la necessità).

Per il personale delle ASL e INL solo gli operatori con qualifica UPG possono accedere legalmente ai luoghi di lavoro per controlli ufficiali. Gli UPG hanno poteri amministrativi e penali per ispezioni, redazione verbali e segnalazioni di reati.

NOTA: la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene assunta solo nel momento in cui dal sopralluogo si ravvisa un reato.

L'azione di vigilanza può anche avvenire a seguito di delega dell'autorità giudiziaria o di segnalazione di reato precedentemente acquisita (denuncia, querela, referto di infortunio, ...).

NOTA: in questo caso il personale dell'organo di vigilanza assume subito le funzioni di polizia giudiziaria.



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

In generale, la facoltà di accesso in capo al personale di vigilanza con qualifica di UPG prevede i seguenti poteri:

- visitare **in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte**, gli ambienti di lavoro in qualsiasi modo intesi;
- visitare i locali annessi ai luoghi di lavoro anche se apparentemente non connessi con l'esercizio dell'azienda, ove vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge;
- **esaminare ed acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria allo svolgimento degli accertamenti**, quale ad esempio il registro degli infortuni, i documenti di valutazione dei rischi, i verbali di prima installazione, verifica e manutenzione di apparecchi di sollevamento nonché di attrezzature sottoposte a regimi di controllo periodici, certificati di conformità, etc.;
- **acquisire qualsiasi informazione che si reputa importante**, comprese tutte quelle inerenti i **processi lavorativi**;
- acquisire dati e notizie necessarie allo studio ed al controllo del fenomeno infortunistico;
- prendere visione delle **cartelle cliniche** e chiedere copia della documentazione sanitaria relativa ai lavoratori, eventualmente sottoporre a visita medica il personale occupato.

L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

Diritti e doveri:

- Il personale ispettivo **deve qualificarsi** mediante tessera di riconoscimento.
- **Non ha l'obbligo di dichiarare dove e che cosa** intenda sottoporre a controllo.
- Il personale ispettivo **non può essere fermato in portineria** o all'ingresso del luogo di lavoro **se non per il tempo strettamente necessario ad avvisare il Datore di Lavoro** o un suo delegato (meglio se il responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale, che è soggetto che non risponde di reato proprio di pericolo in materia di igiene e sicurezza nel lavoro e non rischia pertanto nel corso dell'ispezione di assumere la qualità di persona sottoposta alle indagini) che eventualmente provvedano ad accompagnare il funzionario.
- Il personale ispettivo **può conferire e/o farsi accompagnare nell'accesso dal/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).**



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

Chi sono:

- Per **ASL**: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per **INL**: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Compito non facile:

- ❖ Estrema variabilità delle attività controllate




L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

Chi sono:

- Per **ASL**: Laureati triennali in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – (Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) o Periti/Laureati precedentemente assunti
- Per **INL**: laureati (anche triennali) con specifiche competenze in S&H

Compito non facile:

- ❖ Estrema variabilità delle attività controllate
- ❖ Estrema variabilità dei fattori di pericolo valutabili



L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL


- Le attività di **vigilanza PREVENTIVA** sono spesso focalizzate alla **verifica degli aspetti generali** e principali di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (salubrità generale dei luoghi di lavoro, presenza di attrezzature palesemente non a norma, manutenzioni presidi antincendio e sistemi di protezione collettiva, utilizzo dei DPI, ecc.)
- Per le attività di **vigilanza A SEGUITO DI NOTIZIA DI REATO** si va dopo «aver studiato» oppure accompagnati da un CT esperto.

L'azione di vigilanza ASL Spresal e INL

Perché più dei 2/3 dei controlli preventivi porta ad una contravvenzione?

- **Diffusa non conformità alle norme** e non curanza degli aspetti di salute e sicurezza in molte delle aziende controllate (soprattutto PMI per carenze organizzative o economiche)
- **Complessità normativa** e difficoltà a conoscere e a rispettare tutti gli aspetti normativi anche da parte di chi «vuole comportarsi bene»
- **Controlli mirati su settori a rischio es. cantieri, industria, ristorazione**, dove le probabilità di violazioni sono più alte
- **Contravvenzioni anche per irregolarità formali**
- **Lavoro «sempre in difensiva» da parte degli ispettori** in quanto è passato il concetto che un eventuale infortunio avvenuto successivamente ad una visita ispettiva è anche colpa dell'ispettore, che non avrebbe fatto correttamente il suo lavoro

Le sanzioni e l'iter procedurale



Le sanzioni del d.lgs. 81/08

- Le sanzioni previste per le diverse disposizioni sono **sia di carattere penale** che di tipo **amministrativo**
 - Alcuni reati sono puniti con la **pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda**
 - Altri reati sono puniti con la **sola ammenda**
 - Gli illeciti di tipo amministrativo sono puniti con **sanzione pecuniaria amministrativa**
- ❖ Infine, è necessario ricordare che le violazioni penali e amministrative del D.Lgs. 81/08 hanno sempre carattere personale

Le sanzioni del d.lgs. 81/08

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'[articolo 28](#).⁴⁵
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'[articolo 19](#). I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.⁴⁶
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio

Sanzioni Penali	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
	• Art. 18, co. 1, lett. a), b-bis), d) e g) prima parte : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]
	• Art. 18, co. 1, lett. c), e), f) e g) : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
	• Art. 18, co. 1, lett. g)⁵³, n), p) seconda parte, s) e v) : ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)]

Sanzioni Amministrative	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
	• Art. 18, co. 1, lett. g-bis) : sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5, lett. h)]
	• Art. 18, co. 1, lett. r) , per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]
	esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 [Art. 55, co. 6)]
	• Art. 18, co. 1, lett. r) , per gli infortuni superiori ad un giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5, lett. h)]; • Art. 18, co. 1, lett. aa) : sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro [Art. 55, co. 5, lett. l)]; • Art. 18, co. 1, lett. bb) : sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]; • Art. 18, co. 2) : sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)]

stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36](#) e [37](#);
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla [lettera r\)](#); il documento è consultato esclusivamente in azienda;**
- p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26, comma 3](#), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53, comma 5](#), e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 8](#), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;**
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](#);
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro⁴⁷;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'[articolo 8](#), in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;**
- bb) **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

Le sanzioni del d.lgs. 81/08

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;*⁵⁴
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - f-bis) *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*⁵⁵
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il preposto

- [Art. 19, co. 1, lett. a\), c\), e\), f\)](#) e [f-bis](#): arresto fino a due mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [[Art. 56, co. 1, lett. a\)](#)]
- [Art. 19, co. 1, lett. b\), d\)](#) e [g\)](#): arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [[Art. 56, co. 1, lett. b\)](#)]

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

... e il RADRL?

Gli illeciti durante le azioni di vigilanza vengono valutati secondo il D.Lgs. 81/08 e non secondo il D.M. 363/98 (che peraltro non presenta sanzioni)

HP precedente alle visite ispettive del 16/10/2025 e 05/11/2025:

In caso sia chiara a livello di organigramma la Responsabilità univoca di un RADRL nei confronti di una attrezzatura o di una lavorazione, potrebbe essere comminata una contravvenzione ai termini dell'articolo 22 – *Obblighi dei progettisti*

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i progettisti

• [Art. 22](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro [[Art. 57, co. 1](#)]

Verbale della visita ispettiva del 05/11/2025:

L'accesso fa seguito al precedente accesso del 16/10/2025 effettuato presso il laboratorio dello stesso dipartimento.

All'accesso sono presenti l'ing. Morabito Anna (identificata con CIE [REDACTED] CF. [REDACTED]), in qualità di RSPP e successivamente con il prof. [REDACTED] (identificato con CIE [REDACTED] CF. [REDACTED]), **in qualità di Datore di Lavoro** ai sensi dell'art.4 c.1 l.a) del DM 363 del 05/08/1998 per "l'attività didattica e di ricerca in laboratorio" della macchina autocostruita ai fini di ricerca individuata nel



E in caso si ravvisi una contravvenzione?

Le contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono:

Permanenti → Non si esauriscono in un singolo momento, ma continuano finché la situazione irregolare persiste: es. se manca il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la violazione dura ogni giorno fino a quando il DVR non viene redatto.

Regolarizzabili → Il datore di lavoro può eliminare la violazione mettendo in regola ciò che manca (es. redigere il DVR, fornire DPI, fare formazione).

Questo è importante perché consente di applicare l'istituto della **prescrizione obbligatoria** (**art. 20 D.Lgs. 758/1994 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”**): se il datore di lavoro adempie entro il termine fissato dall'organo di vigilanza, la contravvenzione si estingue pagando una somma ridotta.

E in caso si ravvisi una contravvenzione?

1. L'organo di vigilanza impartisce una **prescrizione**, ossia una richiesta di regolarizzazione della situazione.
2. L'organo di vigilanza **referisce la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria**. Il **procedimento penale viene sospeso** (l'orologio della decorrenza è fermo) fino alla conclusione della procedura di estinzione della contravvenzione.
3. Entro il **termine fissato in sede di prescrizione** (prorogabile per due volte), il contravventore deve eliminare l'inosservanza accertata.
4. L'organo di vigilanza, **accerta la regolarizzazione**, ammette al pagamento della sanzione di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e regolarizzata.
5. Constatata l'eliminazione della contravvenzione ed il pagamento dell'ammenda, **l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al PM che chiede al Giudice l'archiviazione del procedimento** con la motivazione che la contravvenzione è estinta.

La prescrizione è un atto non impugnabile in sede amministrativa o gerarchica.

E in caso si ravvisi una contravvenzione?

E se si ottempera in ritardo alla prescrizione?

L'adempimento in tempi superiori ma tecnicamente congrui (fattispecie legata alla imposizione da parte dell'organo di vigilanza di un tempo tecnicamente non sufficiente), ovvero con modalità diverse da quelle (eventualmente) indicate dall'organo di vigilanza ma parimenti efficaci, **sono valutate dal Giudice ai fini della applicazione dell'oblazione prevista dall'art. 162-bis c.p.** (oblazione che estingue anch'essa il reato) e la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa e regolarizzata.



E se non si ottempera alla prescrizione?

In caso di mancata estinzione della contravvenzione accertata per omessa regolarizzazione, l'organo di vigilanza lo comunica al PM ed allo stesso contravventore ed il procedimento penale riprende il suo corso (e se del caso si viene rinviati a giudizio).



Esempio 1. La manutenzione degli estintori



Gli interventi necessari nella manutenzione estintori per mantenere invariata l'efficienza degli estintori sono:

- controllo iniziale;
- **sorveglianza dei presidi**, di competenza del personale interno incaricato;
- **controllo periodico**, da effettuare ogni sei mesi per mano di personale tecnico esterno;
- **revisione programmata**, deve essere effettuata da personale tecnico esterno;
- **collaudo**, di competenza del personale tecnico esterno.


Il **controllo periodico** deve essere effettuato al massimo ogni sei mesi, indipendentemente dal tipo di estinguente.

Consiste nella verifica che il presidio sia in buone condizioni, senza ammaccature, botte o ruggine, nel controllo della pressione degli estintori a polvere, la carica degli estintori a CO₂, lo stato delle manichette, le ruote nei carrellati, ecc.

Esempio 1. La manutenzione degli estintori

Il sopralluogo è stato effettuato alla presenza dell'RSPT [redacted] dell'Ing. [redacted] responsabile del Servizio servizi impianti dell'area edilizia del Politecnico. È stato accertato che molti estintori a polvere del Politecnico sono risultati non rinnovati entro i 6 mesi previsti dalla normativa. Gli estintori usati risultano rinnovati ad ottobre 2018. L'Ing. [redacted] e l'Ing. [redacted] hanno dichiarato che è in corso la messa in regola degli estintori da parte di una ditta che è subentrata alla precedente a partire dalle [redacted] novembre 2018. La ditta precedente non effettua i controlli [redacted] estintori [redacted] la rinnovazione del contratto [redacted] gli estintori [redacted] sono ancora [redacted] secondo le dichiarazioni date. È stato dichiarato che molti estintori sono stati regolizzati tra quelli presenti nelle zone con maggiore presenza di persone e quelli non ubicati nei laboratori più a rischio. Sono stati comunque rinvenuti dai presenti estintori non rinnovati in zone a forte passaggio di persone.

...
 Si richiede i documenti di rinnovo del contratto e i nuovi contratti con le imprese che sono subentrate.
 Si acquisisce copia del contratto con Elissive.
 La situazione di irregolarità è stata registrata le dichiarazioni acquisite e tutte le sedi del Politecnico di Torino in territorio regionale ove si opera [redacted] si richiede il [redacted] delle attività di controllo dei mezzi estinguenti e la documentazione attestante i controlli effettuati.
 Si richiede l'organigramma dirigenziale del Politecnico. Viene convocato il sig. [redacted] presso gli uffici SPRESI di via Menis 36/E il giorno 18/12/2018 alle ore 13,30. [redacted] effettuato.
 Il sig. Ing. [redacted] dichiara che la ditta incaricata della rinnovo degli estintori interveniva nel pomeriggio. Sono stati effettuati alcuni fotografici reperti del presente sito. Il verbale si chiude alle ore 15:00. Il giorno 18/12/2018 l'RSPT [redacted] viene informato sull'irregolarità.



Esempio 1. L'ammissione al pagamento dell'ammenda

Con riferimento agli accertamenti effettuati a partire dal 18/12/2019, presso le strutture del Politecnico di Torino site in c.so Duca degli Abruzzi n. 24 a Torino, da Personale Tecnico con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria della scrivente Struttura, nel corso dei quali è stata accertata la violazione dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si trasmette Verbale n. 3-11-2020/1213/1 con allegata Prescrizione ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 758/94. 98/11/20

Avendo altresì rilevato, nel corso di successivi accertamenti effettuati, la regolarizzazione della contravvenzione accertata, si comunica, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 758/94

AMMISSIONE AL PAGAMENTO

in sede amministrativa di un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ogni singola contravvenzione commessa e descritta a seguito, per un **totale** di EURO 1965,61 (millenovecentosessantacinque/61).

<u>LEGGE</u>	<u>ARTICOLI</u>	<u>AMMENDA</u>
D. Lgs. 81/08	art. 29 comma 1	€ 1965,61
*****	*****	*****

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni a partire dalla data di notificazione del presente atto con le seguenti modalità:

- tramite bollettino di conto corrente postale n. 31993108 intestato a: ASL CITTA' DI TORINO – SPRESAL AMMENDE;
- tramite bonifico bancario presso BANCA INTESA SANPAOLO AG. 20 – 10154 TORINO, VIA CIMAROSA 87, Codice IBAN: IT28Y0306901020100000046260.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere presentata inderogabilmente alla scrivente Struttura presso Segreteria S.Pre.S.A.L. - IV piano, oppure inviata via PEC – spresal@pec.aslcittaditorino.it, entro 5 giorni dal pagamento indicando nella causale cognome e nome del contravventore e numero di prescrizione.

D.Lgs. 81/08, art. 29, comma 1.

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

Esempio 2. Visita Ispettiva INL



Ispettorato del Lavoro di Area Metropolitana Torino - Aosta

Via dell'Arcivescovado n. 9 - scala A/C - 10121 Torino

PEC: IAM.Torino-Aosta@pec.ispettorato.gov.it

PEO: IAM.Torino-Aosta@ispettorato.gov.it

VERBALE DI ACCERTAMENTO E PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO N. PRE-AOTO-0011626-25 DEL 16/10/2025

Il giorno **16/10/2025** il sottoscritto ispettore tecnico ing. [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di funzionario ispettivo in servizio presso l'intestato Ispettorato d'area metropolitana, ha effettuato un accesso ispettivo in TORINO (TO), CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 nel Laboratorio di Enertronica allo scopo di verificare l'osservanza delle norme di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di:

POLITECNICO DI TORINO (P.IVA/Codice Fiscale: 00518460019) con sede legale a TORINO (TO), CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 esercente attività ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria con codice ATECO 72.10.29

Accesso ispettivo per la verifica dell'osservanza delle norme di legge in materia di salute e sicurezza 16/10/2025

Esempio 2. Visita Ispettiva INL

In sub ordine al tempo indicato da questo ufficio per l'attività ispettiva odierna ed a conclusione dell'accesso è emerso che:

[PARTE I] Non risulta presente l'idoneità sanitaria alla mansione come richiesto ai sensi art.18 c.1 lett.g) del D.Lgs.81/08, dei seguenti studenti:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];

[PARTE II] Il Documento di Valutazione dei Rischi (ultimo aggiornamento 28/08/2025) risulta carente e incompleto, in particolare:

- non è aggiornato sulle valutazioni specifiche di tutti i rischi per il laboratorio oggetto di ispezione.
- si è posta particolare attenzione ad una macchina autocostruita ai fini di ricerca, esclusa dal campo di applicazione della Direttiva Macchine ex. D.Lgs. 17/2010 progettata e realizzata dai ricercatori. Nello specifico per tale macchina, messa a disposizione degli studenti/lavoratori, non risulta una relazione sulla valutazione del rischio per la sicurezza, ed in particolare del rischio elettrico cui sono esposti. Per tale macchina che può operare anche a tensione elevate, non vi sono indicazioni circa le misure di prevenzione e di protezione attuate nelle more di una valutazione, né indicazioni dei dispositivi di protezione individuale. Ad oggi non sono presenti procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra, con conseguenza diretta dell'esposizione degli studenti ad un rischio elettrico;
- al soppalco sopra i locali uffici del laboratorio, non sono stati valutati tutti i rischi per il carico/scarico di materiali da terra.

[PARTE III] Non risulta effettuata la formazione sufficiente ed adeguata in materia salute e sicurezza, in quanto privi dei corsi di formazione ai sensi art.37 c.1 del D.Lgs.81/08, dei seguenti studenti:

- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];
- [REDACTED];



Esempio 2. ri-visita Ispettiva INL

L'accesso fa seguito al precedente accesso del 16/10/2025 effettuato presso il laboratorio dello stesso dipartimento.

All'accesso sono presenti l'ing. Morabito Anna (identificata con CIE [REDACTED] CF. [REDACTED]), in qualità di RSPP e successivamente con il prof. [REDACTED] (identificato con CIE [REDACTED] CF. [REDACTED]), in qualità di Datore di Lavoro ai sensi dell'art.4 c.1 l.a) del DM 363 del 05/08/1998 per "l'attività didattica e di ricerca in laboratorio" della macchina autocostruita ai fini di ricerca individuata nel



In sub ordine al tempo indicato da questo ufficio per l'attività ispettiva odierna ed a conclusione dell'accesso è emerso che:

[PARTE I] Il Documento di Valutazione dei Rischi (ultimo aggiornamento 28/08/2025) risulta carente e incompleto, in particolare:

- si è posta particolare attenzione ad una macchina autocostruita ai fini di ricerca, esclusa dal campo di applicazione della Direttiva Macchine ex. D.Lgs. 17/2010 progettata e realizzata dai ricercatori. Nello specifico per tale macchina, messa a disposizione degli studenti/lavoratori, non risulta una relazione sulla valutazione del rischio per la sicurezza, ed in particolare del rischio elettrico cui sono esposti. Per tale macchina che può operare anche a tensione elevate, non vi sono indicazioni circa le misure di prevenzione e di protezione attuate nelle more di una valutazione, né indicazioni dei dispositivi di protezione individuale. Ad oggi non sono presenti procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra, con conseguenza diretta dell'esposizione degli studenti ad un rischio elettrico;

Secondo accesso ispettivo per la verifica dell'osservanza delle norme di legge in materia di salute e sicurezza 05/11/2025



Gli Ispettori hanno «studiato» il DM 363/98 e hanno individuato nel RADRL il trasgressore relativamente all'assenza di valutazione dei rischi specifica per la macchina autocostruita, al pari del DL.

Esempio 2. ri-visita Ispettiva INL

Ciò premesso si prescrive, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 124/2004 e dell'art. 20 del D.Lgs 758/94, di eliminare la/le contravvenzione/i riscontrata/e nel più breve tempo possibile con la/e modalità e con i tempi sotto indicati:

violazione di cui al punto 1: entro giorni 11 dal ricevimento del presente atto, provvedendo a rielaborare il documento di valutazione dei rischi in relazione alle criticità emerse a conclusione dell'accesso ispettivo odierno, ed in particolare:

- Provvedere ad effettuare per tutte le postazioni di lavoro con macchine/attrezzature autocostruite sotto la propria responsabilità ad effettuare una valutazione specifica dei rischi cui sono esposti gli studenti/ricercatori/dottorandi durante l'applicazione alle stesse; indicare le misure di prevenzione e di protezione da attuare i dispositivi di protezione individuali e individuare le procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra. Provvedere inoltre, per questo tipo di macchine che richiedono esperienza e conoscenze particolari, a seguito valutazione a definire il contenuto della formazione specifica e dell'addestramento cui devono essere sottoposti gli studenti/ricercatori/dottorandi prima di essere applicati alle macchine,
- Verificare l'idoneità della formazione di base e specifica di cui sopra in materia di salute e di sicurezza di tutti gli studenti/ricercatori/dottorandi impegnati nell'attività di ricerca e laboratorio sotto la propria responsabilità;
- nelle more che vengano effettuate le attività volte all'adempimento della violazione di cui sopra, vigilare affinché le misure adottate dal Rettore con comunicazione pervenuta il 17/10/2025 a questo ufficio.

Violazione Art. 28 comma 2, lettera a), D.lgs. 9 aprile 2008, n.81

(Contenuti del DVR: relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri per la valutazione stessa)

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il datore di lavoro

- Art. 28, co. 2, lett. b), c) o d): ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro se adotta il documento di cui all' Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 3]
- Art. 28, co. 2, lett. a), primo periodo, ed f): ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro se adotta il documento di cui all' Art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui ai predetti commi [Art. 55, co. 4]

Avvertenze:

- Entro il predetto termine dovrà essere fornita dimostrazione di adempimento allo scrivente che potrà anche provvedere ad effettuare apposita rivisita;
- Il suddetto termine è prorogabile, a richiesta del contravventore, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 758/1994;
- Per la predetta violazione, ai sensi dell'art 347 c.p.p., verrà inviata comunicazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 758/1994);
- Si fa presente che il contravventore, eliminando la violazione, entro il termine sopra indicato (prorogabile, a richiesta del contravventore, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 758/1994) sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 758/1994);
- Il pagamento della somma sopra richiamata, **il cui importo verrà indicato in un separato atto emesso a seguito di verifica dell'eliminazione della violazione contestata**, estingue la contravvenzione;
- A norma dell'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 758/1994, l'adempimento alla prescrizione oltre il termine stabilito, ovvero la eliminazione della conseguenza della contravvenzione con modalità diverse da quella prescritta, sarà valutato dal Giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis c.p.

E in caso di infortunio o malattia professionale?

ASL SPRESAL e INL svolgono attività inerenti a infortuni e malattie professionali in riferimento a reati ex art. 589 CP (omicidio colposo) e art. 590 CP (lesioni colpose) commessi con violazione di norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Per questi reati vi è **procedibilità d'ufficio (per le lesioni solo se sono gravi o gravissime)**.

Cosa si intende per lesioni colpose gravi o gravissime?

Lesioni che comportano almeno:

- inabilità temporanea superiore a 40 gg;
- indebolimento permanente di un organo o di un senso;
- malattia certamente o probabilmente insanabile;
- perdita di un senso o di arto;
- mutilazione che rende l'arto inservibile;
- ecc.

NOTA: in fase di ispezione post infortunio l'organo di vigilanza può fare anche delle prescrizioni ex D.Lgs. 81/08, che seguono l'iter visto precedentemente. **Adempiere alle prescrizioni NON equivale ad ammettere la colpa** per il reato colposo (es. lesioni colpose per infortunio).

Argomenti del corso

1. LA VIGILANZA E LE SANZIONI

- Competenze in materia di prevenzione
- La polizia giudiziaria
- L'azione di vigilanza (ASL Spresal e INL)
- Le sanzioni e il loro iter procedurale
- E in caso di infortunio o malattia professionale?

2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

3. IL RISCHIO DA INTERFERENZE E I DUVRI

4. VALUTAZIONE RISCHI, CHECK LIST, MATERIALE SUL SITO ...

Informazione, formazione e addestramento

Il D.Lgs. 81/08 tratta gli aspetti generali di informazione, formazione ed addestramento in:

- **art. 2 - Definizioni,**
- **art. 36 - Informazione ai lavoratori,**
- **art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.**

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Titoli del D.Lgs. 81/08 che analizzano in profondità i diversi fattori di pericolo hanno poi spesso, al loro interno, un articolo che si riferisce specificatamente agli aspetti di informazione, formazione e addestramento, riferiti al fattore di pericolo analizzato.

Informazione, formazione e addestramento: DEFINIZIONI

Art. 2 D.Lgs. 81/08

bb) «*informazione*»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Ragguaglio sulle problematiche operative e di sicurezza connesse con le attività da svolgere, può eventualmente basarsi anche su documentazione scritta fornita ai lavoratori

aa) «*formazione*»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Sensibilizzazione e istruzione del lavoratore circa le problematiche operative e di sicurezza connesse con l'attività da svolgere. Presuppone sempre la presenza di un **formatore** (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RARDL, Preposto, ecc.)

cc) «*addestramento*»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Trasmissione al lavoratore delle **capacità pratiche operative e di sicurezza** per **minimizzare le problematiche connesse con l'attività da svolgere**. Presuppone sempre attività sul campo con addestratori esperti (RADRL, Preposto, ecc.)

Per il D.Lgs. 81/08 Informazione, formazione e addestramento sono cosa seria

Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori (D.Lgs.81/08 Capo III - Sez IV)

È OBBLIGATORIA

- Obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente (D.Lgs. 81/08, art. 18 c. 1 lett. l: adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37)
- Obbligo del Lavoratore (D.Lgs. 81/08, art. 20, c.2, lett. h: partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro)
- Obbligo del Preposto (D.Lgs. 81/08, art. 19, c.1, lett. g: frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37)



Per il D.Lgs. 81/08 Informazione, formazione e addestramento sono cosa seria

Art. 14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori



Sospensione in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I

NOTA: con la Legge 215 del 2021 è inserita anche una sanzione aggiuntiva di 300 € per ciascun lavoratore non formato o addestrato

ALLEGATO I FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'[ARTICOLO 14](#)¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Informazione, formazione e addestramento


Quando deve avvenire?

D.Lgs. 81/08, art. 37, punto 4:

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Perché va ripetuta?



Curva della probabilità di incidente:

1. fase di inesperienza, si sta imparando a conoscere i problemi legati ad una attività;
2. fase di regime, si è imparato ad operare e si ha timore dell'incidente;
3. fase in cui l'eccesso di confidenza porta a perdere il timore nei confronti dell'incidente.

La formazione iniziale porta ad abbassare la curva nelle fasi 1 e 2; la formazione periodica va ad incidere sulla fase 3.

Che impegno richiede?

Normative e **accordi** successivi al D.Lgs. 81/08 hanno identificato le **durate MINIME dei corsi di formazione** per i diversi ruoli. Non sono presenti indicazioni precise di durata circa l'informazione e l'addestramento.

Nuovo Accordo Stato-Regioni Formazione Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro

Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025



- Entrata in vigore: **24 maggio 2025**: 12 mesi di tempo per l'adeguamento (*24 mesi per la formazione del Datore di Lavoro*);
- individuazione della **durata**, dei **contenuti minimi** e delle **modalità della formazione obbligatoria** a carico **del datore di lavoro**;
- Modifica periodicità aggiornamento per il Preposto (5 anni → **2anni**)
- individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento** obbligatoria e delle modalità delle **verifiche di efficacia** della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Chi se ne deve occupare al Politecnico?

Servizio Prevenzione e Protezione per i corsi di formazione obbligatori da normativa

CORSI di FORMAZIONE per <u>RUOLO</u> obbligatori – OGGI* *max fino al 23/05/2026		Durata	Aggiornamento	Modalità
Lavoratori	Formazione Generale alla Salute e Sicurezza	4 ore	NO Credito formativo permanente	E-learning
	Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza Settore Ateco 2007: P85 (Istruzione) Livello di rischio MEDIO	8 ore	6 ore / 5 anni	Presenza Max 35 discenti
	Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza Livello di rischio BASSO (per lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi. Es. Videoterminalisti Amministrativi, docenti senza attività in laboratorio)	4 ore	6 ore / 5 anni	E-learning
Preposti	Formazione alla Salute e Sicurezza per il Preposto (in aggiunta a quella per lavoratore)	8 ore	6 ore / 5 anni	Presenza Max 35 discenti
Dirigenti	Formazione alla Salute e Sicurezza per il Dirigente (alternativa a quella per lavoratore)	16 ore	6 ore / 5 anni	Presenza
Datore di Lavoro	Non previsto	-	-	-
RLS	Formazione alla Salute e Sicurezza per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	32 ore	8 ore / anno	Presenza

Corsi erogati internamente da personale del Servizio Prevenzione e Protezione

Chi se ne deve occupare al Politecnico?

Servizio Prevenzione e Protezione per i corsi di formazione obbligatori da normativa

CORSI di FORMAZIONE per <u>RUOLO</u> obbligatori – con il nuovo Accordo Stato-Regioni 24/05/2025		Durata	Aggiornamento	Modalità
Lavoratori	Formazione Generale alla Salute e Sicurezza	4 ore	NO Credito formativo permanente	Presenza VCS E-learning
	Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza Settore Ateco 2007: P85 (Istruzione) Livello di rischio MEDIO	8 ore	6 ore / 5 anni	Presenza VCS Max 30 discenti
	Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza Livello di rischio BASSO (per lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi. Es. Videoterminalisti Amministrativi, docenti senza attività in laboratorio)	4 ore	6 ore / 5 anni	Presenza VCS E-learning
Preposti	Formazione alla Salute e Sicurezza per il Preposto (in aggiunta a quella per lavoratore)	12 ore	6 ore / 2 anni	Presenza VCS Max 30 discenti
Dirigenti	Formazione alla Salute e Sicurezza per il Dirigente (alternativa a quella per lavoratore)	12 ore	6 ore / 5 anni	Presenza VCS E-learning
Datore di Lavoro	Formazione alla Salute e Sicurezza per il Datore di Lavoro	16 ore	6 ore / 5 anni	Presenza VCS E-learning
RLS	Formazione alla Salute e Sicurezza per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	32 ore	8 ore / anno	Presenza

Corsi erogati internamente da personale del Servizio Prevenzione e Protezione

Non disciplinato dall'ASR

NEW

Chi se ne deve occupare al Politecnico?

Servizio Prevenzione e Protezione per i corsi di formazione obbligatori da normativa

CORSI di FORMAZIONE per <u>ATTIVITÀ</u> obbligatoria		Durata	Aggiornamento	Modalità
Addetti Squadre Emergenza (ASE)	Corso per lavoratori Addetti al Pronto Soccorso – Aziende Gruppo B D.M. 388/03	12 ore	4 ore / 3 anni	Presenza
	Corso di Formazione Antincendio per Addetti Antincendio in attività di Livello 3 D.M. 02.09.2021	16 ore	8 ore (5 ore teoria / 3 ore pratica) / 3 anni*	Presenza VCS (solo teoria)
	Corso di Formazione Operatore BLS-D finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE (Decreti Giunta Regionale Piemonte 24.09.2012, n. 32-4611 e 02.02.2015, n. 16-979)	4 ore	2 ore / 3 anni	Presenza
Attrezzature normate da ASR 2025	Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)	10 ore	4 ore / 5 anni	Presenza
	Carriponte	10 ore	4 ore / 5 anni	Presenza
	Carrelli Elevatori	12 - 16 ore	4 ore / 5 anni	Presenza
	Gru per Autocarro	12 ore	4 ore / 5 anni	Presenza
Rischi particolari	DPI III Categoria – Imbragature di Sicurezza per lavori in quota	8 ore	4 ore / 5 anni	Presenza
	Radiazioni Ionizzanti – Informativa Radioprotezione	2 ore	2 ore / 3 anni	VCS

* da normativa sarebbero 8 ore / 5anni



Chi se ne deve occupare al Politecnico?

Responsabile dell'Attività o suo delegato con riferimento all'attività specifica

Le attività di informazione, formazione e addestramento specifici devono essere relativi alle:

- A. **procedure di lavoro in condizioni standard;**
- B. **situazioni anomale prevedibili.**

In dettaglio vanno trattati almeno i seguenti aspetti:

- ✓ Utilizzo in sicurezza dei luoghi di lavoro (vie di transito, uscite di emergenza, vie di fuga, massimi affollamenti, spazi non utilizzabili, ecc.);
- ✓ Utilizzo dell'impiantistica a servizio del locale / laboratorio (impianto elettrico, impianto oleodinamico, aria compressa, distribuzione gas, impianto di ricambio d'aria, ecc.);
- ✓ Utilizzo di attrezzature e macchine (modalità e limiti di utilizzo, manovre di emergenza, necessità di DPI);
- ✓ Utilizzo di sostanze chimiche/cancerogene/biologiche e comportamento in caso di incidenti;
- ✓ Funzionamento e utilizzo dei sistemi di protezione collettiva (sistema di rilevazione gas o incendi, cappe chimiche, protezioni da organi in movimento, ecc.);
- ✓ Procedure di comportamento durante sopralluoghi ed attività svolte presso luoghi o ambienti al di fuori dell'area di competenza del Politecnico (anche con l'eventuale supporto del committente/padrone di casa).

Spunti operativi per RADRL

Le attività di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza

Devono essere specifiche

Devono tenere conto del lavoro nel suo reale contesto e delle caratteristiche dei luoghi e dell'impiantistica e delle attrezzature adoperate.

Devono essere aggiornate

Devono seguire le mutazioni operative e tecnologiche implementate nel luogo di lavoro.

Devono essere comprensibili

Devono essere adeguate al destinatario (con riferimento anche alle conoscenze pregresse, oltre che alla lingua del discente).

Devono essere verificate

E' necessario avere conferma che il messaggio sia stato correttamente trasmesso e recepito.

Devono essere registrate

E' necessario tenere traccia delle attività di informazione, formazione e addestramento svolte sul luogo di lavoro

 Politecnico di Torino	DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	F	MOD- LABORATORI
	DECLARATION ON RECEIPT OF INFORMATION AND TRAINING		vers. n° 5 del 01/06/2022
	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – HEALTH AND SAFETY SERVICES		Pag. 1/4

E per gli studenti in laboratorio?

1. Lo studente in laboratorio, se il Docente lo ritiene necessario, può seguire il corso di formazione generale sui temi della sicurezza in e-learning

Per durata e tipologia di attività si ritiene che l'addestramento e il controllo del Docente o suo delegato siano sufficienti.

Il Docente può comunque richiedere l'abilitazione dello studente alla fruizione del corso.

2. Il Servizio Prevenzione e Protezione attesta il superamento del corso e NON convoca lo studente per il corso di formazione specifica sui temi della sicurezza

Anche in questo caso, per richieste particolari, il Docente può contattare il Servizio.

3. Il Docente o suo delegato effettua e registra l'addestramento dello studente prima dell'inizio delle attività in laboratorio

L'approfondimento dell'addestramento sarà probabilmente inferiore rispetto ai casi precedenti, in quanto le attività svolte in laboratorio dagli studenti sono solitamente limitate.

Riassumendo

	Nuovi lavoratrici/ori (docenti e ricercatori, PTAB, assegniste/i, dottorande/i e borsiste/i)	Tesiste/i e tirocinanti	Studenti	Membri di Team studenteschi in laboratorio
Compilazione Scheda Individuale di Ricognizione dei pericoli occupazionali (SIR)	Sempre al primo contratto lavorativo, in seguito solo in caso di variazione sostanziale delle attività lavorative svolte.	Solo nel caso l'attività contempli lo svolgimento diretto e continuativo di attività di laboratorio.	No	No. Viene eseguita una valutazione del rischio delle attività nel loro complesso in fase di richiesta dei contributi e, solo dopo, se necessario, vengono individuati i pericoli a cui sono sottoposti i singoli componenti del Team.
Formazione generale sui temi della sicurezza PolITO	Sempre, da seguire dopo la firma del primo contratto. le lavoratrici/i lavoratori devono autonomamente avviare l'iter formativo in base alle indicazioni ricevuto all'atto della presa di servizio.	Sempre nel caso l'attività contempli lo svolgimento diretto e continuativo di attività di laboratorio.	Su richiesta del RADRL in base all'esposizione a rischio.	Sempre nel caso l'attività contempli lo svolgimento diretto e continuativo di attività di laboratorio.
Formazione specifica sui temi della sicurezza PolITO	Sempre, convocazione fatta in autonomia dal Servizio Prevenzione e Protezione a seguito di superamento del corso generale in e-learning.	Su richiesta del RADRL in base all'esposizione a rischio.	Su richiesta del RADRL in base all'esposizione a rischio.	Su richiesta del RADRL/Tutor in base all'esposizione a rischio e al ruolo nel Team.
Formazione per attività/attrezzature particolari (carroponte, carrello elevatore, lavori in quota, ecc.)	Solo in caso di richieste specifiche del Dirigente o del RADRL o direttamente dell'interessato.	Solo in caso di richieste specifiche del RADRL.	Solo in caso di richieste specifiche del RADRL.	Solo in caso di richieste specifiche del RADRL/Tutor.
Addestramento	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del RADRL / suo incaricato.	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del RADRL / suo incaricato.	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del RADRL / suo incaricato.	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del RADRL/Tutor/ suo incaricato.

Riassumendo

	Docenti esterni / a contratto / collaboratrici/ori didattici	Ospiti (personale di altri enti di ricerca, visiting, tesiste/i e tirocinanti esterni)	Collaboratrici/ori esterni (professioniste/i, consulenti, lavoratrici/ori autonomi occasionali)	Personale Ditte esterne
Compilazione Scheda Individuale di Ricognizione dei pericoli occupazionali (SIR)	No	Redatta in modalità cartacea solo nel caso l'attività contempli lo svolgimento diretto e continuativo di attività di laboratorio. La SIR va poi inoltrata all'Ente di appartenenza.	No	No. I rischi presenti in sede e i rischi eventualmente portati dalla ditta esterna sono indicati e gestiti nel DUVRI.
Formazione generale sui temi della sicurezza PoliT0	Preferibile nel caso di docenze su corsi che prevedono attività di laboratorio.	No, la formazione sui temi della sicurezza realizzata dall'Ente di appartenenza dovrebbe essere un requisito essenziale da inserire nella documentazione di richiesta di ospitalità.	No	No
Formazione specifica sui temi della sicurezza PoliT0	No, in fase di firma del contratto vengono ricordati al docente/collaboratore i suoi obblighi in aula.	No, la formazione sui temi della sicurezza realizzata dall'Ente di appartenenza dovrebbe essere un requisito essenziale da inserire nella documentazione di richiesta di ospitalità.	No	No
Formazione per attività/attrezzature particolari (carroponte, carrello elevatore, lavori in quota, ecc.)	No	No	No	No
Addestramento	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del Responsabile del corso RADRL.	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del Responsabile dell'accordo di ospitalità lato PoliT0.	Sempre nel caso di attività di laboratorio, a cura del Responsabile della collaborazione lato PoliT0.	Solo nel caso le attività svolte dal personale della ditta esterna comportino l'utilizzo di attrezzature PoliT0

Argomenti del corso

1. LA VIGILANZA E LE SANZIONI

- Competenze in materia di prevenzione
- La polizia giudiziaria
- L'azione di vigilanza (ASL Spresal e INL)
- Le sanzioni e il loro iter procedurale
- E in caso di infortunio o malattia professionale?


2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

3. IL RISCHIO DA INTERFERENZE E I DUVRI

4. VALUTAZIONE RISCHI, CHECK LIST, MATERIALE SUL SITO ...

Il rischio di interferenza

Art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. -
Obblighi connessi ai contratti
d'appalto o d'opera o di
somministrazione



Obblighi dei Datori di Lavoro

Datore di Lavoro committente:

- ✓ Verifica l'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori.
- ✓ Fornisce informazioni sui rischi specifici presenti e su misure di prevenzione, protezione ed emergenza.
- ✓ **Promuove la cooperazione e il coordinamento**, elaborando un unico **Documento di Valutazione dei Rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da **Interferenze (DUVRI)**

- Iscrizione CCIA
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Datori di Lavori committente e appaltatori:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
- Coordinano gli interventi informandosi reciprocamente

Definizioni



- **Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale.
- **Rischi da interferenze:** tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'Interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.

NON sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del DL committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Esonero dal DUVRI

- ✓ Affidamento di servizi di natura intellettuale.
- ✓ Mere forniture di materiali o attrezzature (!).
- ✓ Lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi di incendio di livello elevato o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

[...]per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Redazione del DUVRI

- Il DUVRI è redatto dal **Datore di Lavoro Committente**.
- È **allegato al contratto** di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. (Art. 26 comma 3, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- *Il DUVRI deve essere redatto ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti che implicano la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda, anche se non si ravvisano particolari rischi da interferenza: in questo caso il documento dovrà evidenziare l'assenza di rischio.*
- Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati **i costi relativi alla sicurezza** del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Questi costi non sono soggetti a ribasso. (Art. 26 comma 5, D.Lgs.81/08 e s.m.i.)
- Il DUVRI non va predisposto nel caso di cantieri edili e lavori che ricadono nel **Titolo IV** del D.Lgs. 81/08.
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il **personale che svolge la funzione di preposto** (Art. 26 comma 8-bis, D.Lgs.81/08)



In caso di Titolo IV

La gestione delle interferenze nei cantieri con 2 o più imprese è molto più complessa:

- Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di progettazione (**CSP**).
- Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di esecuzione (**CSE**).
- Si redige un piano di sicurezza e coordinamento specifico per cantiere (**PSC**).
- Le informazioni tra aziende sono trasmesse con modalità definite (**POS**, verbali, ecc.).

Campo di applicazione TITOLO IV: cantieri temporanei o mobili, cioè luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'**ALLEGATO X**

ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, *comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici*, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.



Esempi di applicazione al Poli

1. Catering
2. Allestimento per evento/conferenza
3. Fornitura e installazione attrezzatura
4. Manutenzione cappe chimiche
5. Pulizie (in uffici oppure Laboratori?)
6. Contratto di ricerca presso Ente esterno
7. Campagna di misura
8. Consegna bombole

Argomenti del corso

1. LA VIGILANZA E LE SANZIONI

- Competenze in materia di prevenzione
- La polizia giudiziaria
- L'azione di vigilanza (ASL Spresal e INL)
- Le sanzioni e il loro iter procedurale
- E in caso di infortunio o malattia professionale?

2. INFORMAZIONE, FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO

3. IL RISCHIO DA INTERFERENZE E I DUVRI

4. VALUTAZIONE RISCHI, CHECK LIST, MATERIALE SUL SITO ...

La Valutazione dei rischi

«Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione** e ad elaborare il programma delle **misure atte a garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di salute e sicurezza»
(D.Lgs. 81/08, art. 2, lettera q)

È la base per poter identificare le “**priorità**” con cui mettere in atto il programma di prevenzione e protezione.



Chi effettua la Valutazione dei rischi?

D.Lgs.81/08 e s.m.i.

art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il **Datore di Lavoro** non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28.

art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** e il **Medico Competente**.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**.

Chi effettua la Valutazione dei rischi?

Decreto Ministeriale n.363/98

art. 5 - Obblighi ed attribuzioni del Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio

1. Il **Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio**, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

art. 9 - progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il **Datore di Lavoro** ed il **Responsabile della Attività Didattica o di Ricerca in Laboratorio**, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

[...]
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

Chi effettua la Valutazione dei rischi?

Regolamento Sicurezza Politecnico

art. 7 - Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio – Individuazione, obblighi e attribuzioni

1. [...]
2. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il RADRL, nello svolgimento della propria attività e **ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione**, collabora con il Dirigente, con i docenti proponenti le tematiche di ricerca, con il Preposto, con il Servizio di prevenzione e protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, D.L. 363/98, anche richiedendo il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.
3. [...] il RADRL, con riferimento alla propria attività e nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve:
 - a) [...]
 - b) **identificare i pericoli**, nel caso di nuova attività sperimentale che preveda la realizzazione e/o utilizzo di nuova attrezzatura/processo/sostanza, dandone comunicazione al Servizio prevenzione e protezione;
 - c) [...]
 - d) **attivarsi**, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori in particolare in caso di avviamento di nuove tematiche di ricerca sperimentale presso i laboratori, **affinché sia aggiornato il documento di valutazione dei rischi**, fornendo al Servizio prevenzione e protezione tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività;
[...]

Quando deve essere effettuata la Valutazione dei rischi?

- **PRIMA** dell'inizio di **nuovi processi** o nuove attività
- **PRIMA** di apportare **modifiche ai processi** e alle attività già esistenti: impiego di nuovi prodotti, macchinari, attrezzature, dispositivi o sostituzione di quelli in uso
- In caso di **modifiche** significative **all'organizzazione** del lavoro
- Quando vengono individuate **nuove fonti di pericolo**
- In relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione
- A **seguito di infortuni** significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
- **Aggiornamento con periodicità minima** indicata dalla norma

La Valutazione dei rischi - Fasi

Sono possibili diversi approcci alla Valutazione dei Rischi, più o meno articolati a seconda della complessità del rischio da valutare e dell'organizzazione. L'EU OSHA propone un processo di valutazione in 5 fasi:




La Valutazione dei rischi – Fase 1

FASE 1 Individuazione e registrazione dei pericoli

1. **Raccolta informazioni** (es. Schede di Sicurezza delle sostanze, manuali di uso e manutenzione dei macchinari e attrezzature, norme, ...)
2. **Sopralluoghi negli ambienti di lavoro**
3. **Indagini su infortuni, incidenti, near miss**
4. **Identificazione pericoli connessi con le attività secondarie** e non routinarie, situazioni straordinarie **e scenari di emergenza**
5. **Scheda Individuale di Ricognizione dei pericoli lavorativi (SIR)**

La Scheda Individuale di Ricognizione dei pericoli lavorativi (SIR):

- ✓ deve essere compilata dal personale del Politecnico di Torino che assume la qualifica di lavoratore,
- ✓ permette di acquisire una parte delle informazioni necessarie per effettuare una efficace valutazione e gestione dei rischi,
- ✓ la valutazione del rischio viene poi fornita al Medico Competente, che definisce l'eventuale sorveglianza sanitaria.



La Valutazione dei rischi – Fase 2

FASE 2 Valutazione dei rischi e attribuzione di un ordine di priorità

Per determinare il livello di rischio non esiste un metodo semplice e applicabile a tutti i rischi e tutte le situazioni.

La scelta del metodo da adottare dipende dalla tipologia di rischio, la complessità dell'attività, la disponibilità di dati, gli obiettivi della valutazione, ...

È importante definire ed esplicitare i **CRITERI** adottati per la valutazione

- **Valutazione qualitativa** – ad esempio per i rischi infortunistici: scivolamento, cadute, tagli, ecc.
- Metodi di valutazione secondo **norme tecniche** specifiche, **algoritmi validati**, con maggiore o minore livello di dettaglio e di complessità

La Valutazione dei rischi – Fase 2

SCALA DELLA PROBABILITÀ – P –		
Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> * esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori * si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili * il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda
3	probabile	<ul style="list-style-type: none"> * la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto * è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno * il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda
2	poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> * la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi * sono noti solo rarissimi episodi già verificati * il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	improbabile	<ul style="list-style-type: none"> * la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti * non sono noti episodi già verificatisi * il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

SCALA DELL'ENTITÀ DEL DANNO – D –		
Valore	Livello	Definizioni / Criteri
4	gravissimo	<ul style="list-style-type: none"> * infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale * esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
3	grave	<ul style="list-style-type: none"> * infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale * esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente irreversibili
2	di media gravità	<ul style="list-style-type: none"> * infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile * esposizione cronica con effetti reversibili
1	di lieve gravità	<ul style="list-style-type: none"> * infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile * esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

La Valutazione dei rischi – Fase 2

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

P					
					D
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	

SCALA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO – (R) –	
R SUPERIORE A 8	RISCHIO ALTO / azioni correttive indilazionabili
R compreso tra 4 e 8	RISCHIO MEDIO / azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R compreso tra 2 e 3	RISCHIO MEDIO-BASSO / azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine
R = 1	RISCHIO BASSO azione migliorativa da valutare in fase di programmazione

- La stima dell'entità dei rischi permette di porre in **ordine di priorità** gli interventi per la loro eliminazione / attenuazione
- Il Datore di Lavoro ha comunque l'obbligo di tenere sotto controllo **tutti i rischi individuati** e di proteggere i lavoratori
- Nell'attesa dell'implementazione di misure di prevenzione e protezione che possono richiedere molto tempo per essere attuate efficacemente, può essere necessario adottare delle **misure temporanee**

La Valutazione dei rischi – Fase 3

FASE 3 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione


1. Individuare le opzioni disponibili
2. Selezionare le misure di prevenzione e protezione migliori

D.Lgs.81/08, art. 15 «Misure generali di tutela»

[...]

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; [...]

3. Individuare le misure da adottare per la sicurezza dei lavoratori nelle operazioni straordinarie e in caso di emergenza



La Valutazione dei rischi – Fase 4

FASE 4 Attuazione delle misure

- Seguire le **priorità stabilite nel Piano di Miglioramento** (*worst-first*)
- **Chiara suddivisione delle responsabilità** per l'attuazione delle misure:
Amministrazione Centrale – Dipartimento – Gruppo di ricerca
- **Budget** per l'attuazione delle misure di sicurezza
 - *Anche qualora le risorse fossero limitate, questo non esime dall'obbligo di proteggere i lavoratori dai rischi individuati!*
- Monitoraggio **tempistiche** e stato avanzamento
- Attuare nell'immediato tutte le **misure più semplici** da applicare e che non richiedono spese, a prescindere dal livello del rischio che riducono

La Valutazione dei rischi – Fase 4

FASE 5 Monitoraggio e revisione

- Verificare l'implementazione delle misure previste nel Piano di Miglioramento, la **conoscenza** del loro funzionamento e il loro **corretto e costante utilizzo** da parte dei lavoratori
- Effettuare sopralluoghi e, ove necessario, test e rilievi specifici per verificare la **corretta installazione** e il corretto **funzionamento** delle misure tecniche applicate
- Valutare, anche con il supporto dei lavoratori, **l'efficacia delle misure adottate**, ovvero la necessità di modificarle
- Verificare l'applicazione delle misure organizzative e procedurali
- Effettuare regolarmente la **manutenzione preventiva** di impianti, apparecchiature, dispositivi di sicurezza

La Valutazione dei rischi al Politecnico

DVR GENERALE Valutazione complessiva di tutti i rischi individuati e per tutte le sedi del Politecnico	DVR SPECIFICI: Relazioni tecniche per singoli fattori di rischio	
	H.1	Valutazione del rischio di perdita di vite umane contro i fulmini
	I.1	Valutazione del rischio da videoterminale
	J.1	Valutazione del rischio di esposizione a rumore durante il lavoro
	J.2	Valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni durante il lavoro
	J.3	Valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici
	J.4	Valutazione del rischio di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali - laser
	K.1	Valutazione del rischio da radiazioni ionizzanti
	L.1	Valutazione del rischio di esposizione a polveri
		Valutazione del rischio chimico
	L.2	Valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
	L.3	Valutazione del rischio amianto
	M.1	Valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici
	N.1	Valutazione del rischio esplosione
O.1	Valutazione del rischio incendio	
Q.1	Valutazione del rischio da stress lavoro correlato	

**Andare verso una
valutazione dei
rischi anche per
laboratorio?**

Strumenti utili: la check-list del Preposto

Sono a disposizione di RADRL e Preposti delle complete check-list che elencano tutte le principali questioni di salute e sicurezza da controllare nei luoghi di lavoro:

- **Conservazione degli aspetti di Sicurezza dei laboratori**

<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/laboratori>

- **Conservazione degli aspetti di Sicurezza – Uffici e aree comuni**

[Scheda Rilevazione Uffici](#)

E modelli per la valutazione dei rischi di attività specifiche:

- [Gestione di una attività lavorativa specifica | Politecnico di Torino](#)